

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 Settembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Schillaci Avv. Nicolò, Luciano Dr. Alessandro - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’U.S. CALCIO COLOGNESE** avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Salandra Stefano seguito gara Colognese/Sestese del 7.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 10.9.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Calcio Colognese di Cologno al Serio (Bergamo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 19 Settembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete